

Sentenza della Cgt di Reggio Emilia: il pericolo per la riscossione si è ormai verificato

DS6901

DS6901

Liquidazione, il fisco al tavolo

Non può evitare il contraddittorio evocando rischi erariali

DI FRANCO RICCA

L'agenzia delle entrate non può bypassare il contraddittorio facendole leva sul rischio erariale se l'impresa è già in liquidazione giudiziale: in questo caso, il pericolo per la riscossione, che consente di notificare l'avviso di accertamento senza la previa instaurazione del "contraddittorio informato ed effettivo" ai sensi del comma 1 dell'art. 6-bis della legge n. 212 del 27 luglio 2000, si è ormai verificato e la realizzazione della pretesa del fisco è regolata dal principio della par condicio creditorum, sicché l'atto impositivo va annullato.

E' quanto ha deciso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia, presidente e relatore Montanari, nella sentenza n. 18/2025, depositata il 20 gennaio scorso, accogliendo i ricorsi della contribuente, una società posta in liquidazione giudiziale alla quale l'ufficio dell'Agenzia delle entrate aveva notificato, senza previo contraddittorio, una serie di accertamenti di valore complessivo di oltre 59 milioni di euro per "frodi carosello" nel settore dell'Iva.

La tesi dell'ufficio...

Sosteneva l'ufficio che l'assoggettamento della società alla procedura concorsuale rendesse applicabili le disposizioni del comma 2 del predetto art. 6-bis, inserito nella legge n. 212/2000 con il dlgs 30 dicembre 2023, n. 219, secondo cui il diritto al contraddittorio di cui al comma 1 non sussiste "per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo

per la riscossione."

Quest'ultima ipotesi, secondo l'ufficio, ricorre nella fattispecie, in quanto l'assoggettamento a procedura concorsuale dimostra, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione "senza necessità di ulteriori specifiche motivazioni".

...e quella dei giudici

Diversa, però, l'opinione dei giudici tributari.

Muovendo dalla constatazione che scopo della deroga al contraddittorio, ai sensi del citato comma 2, è di tutelare i crediti erariali anticipandone quanto più possibile la riscossione laddove si manifestino sintomi che possano far temere, concretamente, per il buon esito della stessa, la Corte emiliana osserva che, nella fattispecie, al momento in cui l'Agenzia ha emesso/notificato gli atti, ossia il 28 maggio 2024, l'evento che ha concretizzato il fondato pericolo per la riscossione si era già verificato con l'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata dal tribunale il 29 aprile 2024.

La pretesa erariale portata dagli accertamenti, quindi, era già incerta, stante la possibilità che venisse per lo meno defalcata in ossequio al principio della par condicio creditorum, ragion per cui l'Agenzia "non aveva titolo a debordare dalla procedura ordinaria di cui al comma 1, art. 6-bis.cit." La conseguente violazione del comma 4 dello stesso articolo, secondo cui "l'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione ritiene di non accogliere", conclude la sentenza, implica l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento degli atti impugnati.

— © Riproduzione riservata — ■



L'effetto è che, secondo la Cgt, l'atto impositivo va annullato

